



Comunità Montana Alta Tuscia Laziale

Provincia di Viterbo
Via del Carmine n° 23 – 01021 Acquapendente
Tel. 0763 734630 – fax 0763 730028
Pec : cmaltatuscia@legalmail.it

DECRETO N. 7 del 01.09.2024

OGGETTO: Nomina del Vice Segretario Comunitario

IL COMMISSARIO

Visti:

l'art. 97, comma 5, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. - 267 e s.m. e i, il quale prevede che il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

- l'art. 17, comma 69, della Legge n. 127/1997, a mente del quale *"Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'art. 5 della presente legge, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza e impedimento"*;

- l'art. 15, comma 3, del D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465 - Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 - il quale dispone *"In caso di vacanza della sede di segreteria (...), le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge"*;

- il vigente Statuto Comunale, in particolare l'art. 41 comma 5 che prevede *"Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento, la giunta nomina, tra i funzionari dell'ente di qualifica adeguata, un vice segretario con le procedure previste dal regolamento di organizzazione."*

Considerato che:

- con decreto n. 2 del 15.07.2024 il Commissario Giovanni Giuliani nominava Vice Segretario Comunale della Comunità Montana la dott.ssa Gilda Boggi;
- con nota del 21.08.2024 acquisita al protocollo in data 22.08.2024 con il n. 613, la dott.ssa Gilda Boggi ha comunicato l'interruzione della propria disponibilità a prestare servizio presso codesto Ente a far data dal 31.08.2024;

Ritenuto necessario ed opportuno dal punto di vista organizzativo, avvalersi nei periodi di assenza del Segretario Comunale, di un sostituto al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici;

Dato atto che l'incarico di Vice Segretario è subordinato al possesso di alcuni requisiti quali: essere dipendente comunale con qualifica dirigenziale e/o funzionario di cat. "D", essere in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o laurea equipollente, richiesta per l'iscrizione all'Albo dei Segretari comunali;

Vista la richiesta effettuata al Comune di Onano prot. n. 614 del 23.08.2024 nel concedere l'autorizzazione al proprio dipendente dott. Francesco Pesci, Istruttore Direttivo cat. D ex cat. D1 a tempo indeterminato, a svolgere l'incarico extra istituzionale presso codesto Ente ai sensi dell' art. 1 comma 557 della L.311/2004 per n. 12 ore settimanali;

VISTO:

- il parere del Consiglio di Stato n. 2141/2005, che con riferimento all'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, ha chiarito che *"L'art.1, comma 557 della legge 311 del 20 04 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un lavoratore a tempo parziale",* nonché con riferimento al rapporto tra fonti evidenzia che *"è da considerarsi fonte normativa speciale rispetto alla sopravvenuta disciplina di cui all'art. 36 del D. Lgs. n.165/2001, in tema di utilizzo di contratti di lavoro flessibile, che si rivolge a tutte le amministrazioni e che è attuabile solo in presenza di esigenze temporanee ed eccezionali (presupposto mancante nel comma 557) e per una durata disciplinata dal d.lgs. n. 368/2001(a fronte della mancanza di un termine nell'altra norma)";*

- il parere del Consiglio di Stato n. 3764/2013, che ha confermato che:

1. la disposizione di cui all'art. 1, comma 557 cit., da qualificare come *"normativa speciale"*, costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro;
2. in ogni caso, nell'applicazione dell'istituto in esso disciplinato deve essere rispettato il limite della durata massima dell'orario di lavoro fissato in 48 ore settimanali dall'art. 4 del D.lgs. n. 66/2003;
3. l'utilizzazione presso altri enti locali è consentita per le sole prestazioni che non arrechino pregiudizio al corretto svolgimento presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i compiti istituzionali dello stesso;
4. vanno osservate le prescrizioni stabilite presso l'ente di appartenenza in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoratore;

RILEVATO che il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni, per assicurare un ottimale livello qualitativo e quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro limiti compatibili con le risorse disponibili;

ACCERTATO inoltre che il predetto dipendente è in possesso dei requisiti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997 e risulta idoneo per criteri di competenza professionale, specializzazione e funzione, a coadiuvare e sostituire il Segretario Comunitario in tutti i periodi di vacanza, assenza e/o impedimento;

ACQUISITA la disponibilità del dipendente del Comune di Onano dott. Francesco Pesci di essere nominato Vice Segretario della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

DATO ATTO, inoltre, che non esistono, allo stato attuale, situazioni che producano conflitti di interesse tra i 2 enti interessati e che l'attività lavorativa da parte del dott. Francesco Pesci verrà svolta:

- a) presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente per attività di Vicesegretario;
- b) al di fuori del proprio orario di lavoro;
- c) senza creare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto ordinario di lavoro con il Comune di Onano;
- d) rispettando l'orario massimo settimanale di 12 ore settimanali (senza sfiorare il limite massimo di orario fissato dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 66/2003-48 ore settimanali);
- e) il compenso da corrispondere verrà determinato sulla base di quanto previsto dai contratti di lavoro per il personale del comparto Regioni Autonomie Locali;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la propria competenza in materia;

DECRETA

- 1) di nominare nelle funzioni di Vice Segretario della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale di Acquapendente, il dott. Francesco Pesci, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Onano ed assunto a tempo determinato presso la Comunità Montana Alta Tuscia Laziale per n. 12 ore settimanali, ai sensi dell'art. 1 comma 557 della L.R. 311/2004 dal 01.09.2024 al 31.12.2024;
- 2) di stabilire che il dott. Francesco Pesci, per effetto del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 267/2000, svolge i seguenti compiti:
 - a) mantiene la specifica funzione ausiliaria di garante della legalità e correttezza amministrativa dell'azione dell'ente locale;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;
 - c) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi e di tutto il Personale dipendente dell'Ente e ne coordina l'attività e la corretta attuazione delle funzioni e degli orari stabiliti;
 - d) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - e) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - f) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
 - g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti;

- 3) di stabilire che in ragione delle funzioni e responsabilità derivanti dall'espletamento dell'incarico di Vice Segretario, il presente provvedimento sarà tenuto in considerazione nella definizione dei criteri da approvarsi per le pesature delle posizioni Organizzative dell'ente;
- 4) di corrispondere, più precisamente al dott. Pesci il trattamento economico corrispondente a Vice Segretario oltre ad una indennità di posizione pari ad €. 2.000,00 annui per 13 mensilità, così come previsto anche per la dott.ssa Boggi, salvo successiva diversa pesatura, e oltre l'indennità di risultato nei limiti e con le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione della performance, adottato dall'Ente, nella misura prevista dalla normativa vigente;

il presente incarico, stante la natura fiduciaria, ha valenza comunque temporanea e potrà essere revocato ad insindacabile giudizio del Commissario;

- 6) di trasmettere il presente decreto all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale e la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e alla Prefettura di Viterbo ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - sezione regionale Lazio.



IL COMMISSARIO
Giovanni Giuliani

Per accettazione
Acquapendente, 01/09/2024



Il Vice Segretario
dott. Francesco Pesci

Francesco Pesci